

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE SU
AREE PUBBLICHE**

Legge Regionale 3 marzo 1999 n. 9

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 in data 15/01/2000
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 67 in data 24/12/2007

COMUNE DI FAUGLIA - Provincia di Pisa

1. Mercato di Fauglia posto in Piazza S. Lorenzo -Settimanale - Giorno: Martedì.
2. *Mercato di Valtriano posto in Piazza Traxler - Settimanale - Giorno: sabato.*
3. Fiera di Fauglia - 1°Martedì di Agosto - Annual e - Luogo: Centro storico.
4. Fiera di Fauglia - 3°Martedì di Ottobre - Annua le - Luogo: Centro storico.
5. Fiera di Luciana - 13 Dicembre - Annuale - Luogo: Centro storico.
- 6) Fiera promozionale di Fauglia – Maggiolata:
- Annuale - Luogo: Centro storico

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Finalità del Regolamento
- Articolo 4 - Criteri generali di indirizzo
- Articolo 5 - Compiti degli uffici comunali
- Articolo 6 - Esercizio dell'attività
- Articolo 7 - Trasferimento di mercati, fiere e fiere promozionali
- Articolo 8 - Delega
- Articolo 9 - Durata delle concessioni
- Articolo 10 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Articolo 11 - Normativa igienico sanitaria
- Articolo 12 - Vendita a mezzo di veicolo
- Articolo 13 - Svolgimento attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali

TITOLO II MERCATI

Capo I NORME GENERALI

- Articolo 14 - Definizioni
- Articolo 15 - Norme in materia di funzionamento dei mercati
- Articolo 16 - Criteri di assegnazione pluriennali dei posteggi
- Articolo 17 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Articolo 18 - Criteri di variazione per miglioria e scambi di posteggi
- Articolo 19 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
- Articolo 20 - Modalità di registrazioni a calcolo del numero delle presenze
- Articolo 21 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- Articolo 22 - Revoca della concessione decennale del posteggio
- Articolo 23 - Mercati straordinari

Capo II INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI

- Articolo 24 - Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari
- Articolo 25 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

TITOLO III FIERE

Capo I NORME GENERALI

- Articolo 26 - Norme in materia di funzionamento delle fiere
- Articolo 27 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi
- Articolo 28 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

- Articolo 29 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- Articolo 30 - Revoca della concessione decennale di posteggi

Capo II INDIVIDUAZIONE DELLE FIERE

- Articolo 31 - Localizzazione, caratteristiche e orari, Date e giorni di svolgimento, specializzazioni merceologiche
- Articolo 32 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

TITOLO IV FIERE PROMOZIONALI

Capo I - NORME GENERALI

- Articolo 33 - Fiere promozionali
- Articolo 34 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi
- Articolo 35 - Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti
- Articolo 36 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

Capo II INDIVIDUAZIONE DELLE FIERE PROMOZIONALI

- Articolo 37 - Fiere promozionali: Localizzazione, caratteristiche e orari, date e giorni di svolgimento – Specializzazioni merceologiche
- Articolo 38 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

TITOLO V POSTEGGI FUORI MERCATO

Capo I NORME GENERALI

- Articolo 39 - Posteggi fuori mercato
- Articolo 40 - Criteri di assegnazione pluriennali dei posteggi
- Articolo 41 - Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi
- Articolo 42 - Revoca della concessione decennale del posteggio

Capo II INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO

- Articolo 43 - Posteggi fuori Mercato da attivare: Localizzazione, caratteristiche e orari
- Articolo 44 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

TITOLO VI COMMERCIO ITINERANTE

- Articolo 45 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- Articolo 46 - Zone vietate
- Articolo 47 - Rappresentazione cartografica
- Articolo 48 - Determinazione degli orari

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 49 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi
- Articolo 50 - Concessione temporanee
- Articolo 51 - Validità delle presenze
- Articolo 52 - Produttori agricoli
- Articolo 53 - Attività stagionali
- Articolo 54 - Bandi comunali
- Articolo 55 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria
- Articolo 56 - Sanzioni
- Articolo 57 - Abrogazione precedenti disposizioni
- Articolo 58 - Allegati

Titolo I Norme Generali

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 2 lettera 1) e comma 4 della Legge Regionale n°9 del 3 marzo 1999 dal titolo "Norme in materia di commercio su aree pubbliche".
2. Il regolamento, che fa parte integrale del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della Legge Regionale 30 luglio 1998, n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti", e riconosciute dalla Regione.
3. Il regolamento ha validità triennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) **Per commercio sulle aree pubbliche**, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
 - b) **Per aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
 - c) **Per mercato**, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
 - d) **Per mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
 - e) **Per posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

f) Per posteggio fuori mercato, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.

g) Per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

h) Per fiera promozionale, le manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.

A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.

i) Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti.

j) Per posteggio/giorno, il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere.

k) Per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.

l) Per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.

m) Per miglioria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato di sceglierne un altro purché non assegnato.

n) Per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.

o) Per posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.

p) Per settore merceologico, quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.

q) Per spunta, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.

r) Per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3 Finalità del Regolamento

1 Il presente Regolamento, in applicazione del Piano di cui all'articolo 9 della L.R. 9/1999, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:

- a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- d) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
- f) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Articolo 4 Criteri generali di indirizzo

1. Gli indirizzi generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obiettivi:

- a) valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;
- b) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione.

c) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;

d) riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.

e) Favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore.

f) Assicurare un sistema di partecipazione e d'osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio, attraverso la costituzione di un apposito osservatorio e di una commissione consultiva.

2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore dei commercio su aree pubbliche devono indicare:

a) Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, un'adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;

b) I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all'arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;

c) I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;

d) La correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico, sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.

Articolo 5 **Compiti degli uffici comunali**

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale o in

virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

3. I commercianti su aree pubbliche potranno presentare istanze e osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, al Dirigente del Settore interessato e/o a quello del Corpo della Polizia Municipale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.

Articolo 6 Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni:
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Sindaco del Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

5. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, ai sensi del comma 5 dell'art. 8 della L.R. 9/1999. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia B) (ex legge 112/1991) riferite a più posteggi e successivamente convertite ai sensi dell'articolo 15 della L.R. n. 9/99, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originariamente rilasciato dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. Nell'ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente trasferire al subentrante.

Articolo 7

Trasferimento di mercati, fiere e fiere promozionali

Ai sensi della L.R. 9/1999, per lo spostamento o la soppressione di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale ai fini della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, il Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione, ed individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un termine di almeno due anni per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti dall'Amministrazione Comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di prevedere termini diversi per il trasferimento.

Articolo 8

Delega

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, e all'articolo 6, comma 3, della Legge Regionale n. 9/1999, in caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio sia in forma itinerante è consentita, su delega, ai dipendenti e ai collaboratori familiari. Tali soggetti devono essere indicati nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa.

2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.

Articolo 9

Durata delle concessioni

Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate qualora il Consiglio Comunale con apposita e motivata deliberazione disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi su mercati e, almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione, la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni, in tal caso l'Amministrazione Comunale provvederà a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo.

Nel caso l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

Articolo 10

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, nell'occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,5 Mt. e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per più di un metro, a condizione che non siano di impedimento.

3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto musicassette, C.D. e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.

4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

5. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo orario prefissato per l'inizio delle vendite.

Articolo 11

Normativa igienico sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico- sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

Articolo 12

Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.

2. E' altresì consentito il mantenimento del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

Articolo 13

Svolgimento attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in posteggi fuori mercato in aree demaniali è soggetto ad individuazione nei Piani Comunali, d'intesa con l'autorità competente. Sono fatti salvi gli operatori in esercizio alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 9/1999.

Per i posteggi così individuati dovrà essere rilasciata la concessione demaniale.

TITOLO II MERCATI

Capo I - NORME GENERALI

Articolo 14 Definizioni

Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, attrezzata o meno composta da più posteggi e destinata allo svolgimento dell'attività sia in forma giornaliera, che bisettimanale, settimanale, quindicinale e mensile.

Articolo 15 Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno ai sensi dell'art. 12, comma 3 della L.R. 9/1999.

In tal caso l'Amministrazione Comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato.

2. Entro il 30 Marzo di ogni anno sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale è reso noto il calendario dei mercati anticipati o posticipati, e delle aperture domenicali o festive.

Articolo 16 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

Per effetto di quanto dispone l'art. 5 della L.R. 9/1999, il Comune in cui ha sede il mercato rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT, sulla base delle seguenti priorità:

a) Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato.

b) Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;

c) Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990.

I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 Gennaio, 30 Aprile, 31 Luglio e 31 Ottobre di ogni anno.

I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge seguendo lo schema allegato al presente Regolamento.

La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale.

Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.

Prima della pubblicazione del Bando Comunale si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglorie, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera h) della L.R. 9/1999, sulla base delle priorità stabilite per l'assegnazione in concessione decennale dei posteggi.

Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di migloria.

Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.

Articolo 17

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:

a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare:

b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 18

Criteri di variazione per migloria e scambio di posteggi

Il Corpo Polizia Municipale segnala, anche negativamente, l'elenco dei posti liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perchè non ancora assegnati) ai mercati, entro il 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12, all'ufficio interessato che provvede ad emettere i bandi per la migloria, di cui al successivo comma .

Entro il secondo mercato del mese successivo delle date riportate nel precedente comma 1° il Comune procederà all'emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le miglorie. Il bando sarà comunicato entro il secondo mercato del mese a tutti gli operatori.

Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta al Comune, entro il giorno del mercato successivo (terzo mercato del mese).

I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:

- a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
- b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l'ufficio incaricato, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 19 **Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse**

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 81 della Legge R. n. 9/1999, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempre che per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
- b) nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.

Articolo 20 **Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze**

1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge R. 9/1999, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della

situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

5. Ai sensi dell'art. 2 comma 12 della L.R. 9/1999, per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.

6. Il Comune provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura in quel mercato.

Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'Ufficio polizia municipale.

Articolo 21

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. l'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della L.R. 9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato Il Comune, in conformità alla L.R. 9/1999, comma 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatesi , anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 Dicembre 1993 n. 580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della L.R. 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della L.R. 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

5. L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della L.R. 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

6. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario o, per quelli non

assegnati, del Comune e per i mercati del Centro Storico soggetti a particolare tutela ambientale.

Articolo 22

Revoca della concessione decennale del posteggio

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'articolo 7 della L.R. 3 marzo 1999, n. 9.

Articolo 23

Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati possibilmente entro il 31 Gennaio di ogni anno si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.
2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

Capo II - INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI

Articolo 24

Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari

1. Lo svolgimento e l'ubicazione dei mercati, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:

A) Mercato di Fauglia

- a) svolgimento del mercato: **settimanale**;
- b) ubicazione: **Piazza S. Lorenzo Fauglia**
- c) superficie complessiva del mercato: **mq. 800**
- d) superficie complessiva dei posteggi: **mq. 242**
- e) totale posteggi:
n. 8 di cui **n. 7** assegnati;

n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1);

n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)

n. 1 riservato ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, let. c)

n. 1 da riservare ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, let. b)

Incremento posteggi rispetto alla situazione attuale:

n. 2 posteggi liberi da assegnare (vedere schema nuova sistemazione area mercato);

f) riguardo alla tipologia della struttura; il numero totale dei posteggi è così suddiviso:

- posteggi su area scoperta **n. 1**- riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di **mq 30,25**;

- posteggi su area scoperta **n. 1** - riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di **mq 30,25**;

- posteggi su area scoperta **n. 7** - riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di **mq 211,75** di cui per il settore alimentare **mq. 90,75** - e per il settore extra-alimentare **mq. 121,00**;

g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:

- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

- I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extra-alimentare;

- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;

- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

B) Mercato di Valtriano

a) *svolgimento del mercato: **settimanale***

b) *ubicazione: **Piazza A. Traxler, Valtriano***

- c) *superficie complessiva del mercato: mq. 296*
- d) *superficie complessiva dei posteggi: mq. 140*
- e) *totale posteggi:*

n. 5

n. 1 *riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare;*

n. 2 *riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore non alimentare;*

n. 1 *riservato ai produttori agricoli;*

n. 1 *da riservare ai portatori di handicap;*

f) *riguardo alla tipologia della struttura; il numero totale dei posteggi è così suddiviso:*

- *posteggi su area scoperta n. 1- riservati ai produttori agricoli, per una superficie complessiva di mq 28;*
- *posteggi su area scoperta n. 1 - riservati ai portatori di handicap, per una superficie complessiva di mq 28;*
- *posteggi su area scoperta n. 3 - riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche, per una superficie complessiva di mq 84 di cui per il settore alimentare mq. 28 e per il settore extra-alimentare mq. 56;*

g) *le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:*

- *l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;*
- *I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extra-alimentare;*
- *il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;*
- *la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.*

2. Ai sensi della L.R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

Articolo 25

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 13.

Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

TITOLO III FIERE

Capo I – NORME GENERALI

Articolo 26

Norme in materia di funzionamento delle fiere

La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno in conformità a quanto stabilito dalla L.R. 9/1999, art. 12, comma 3.

L'incaricato del Comune per il servizio alla Fiera dovrà provvedere ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nella fiera.

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempre che presente.

Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, potrà chiedere il rimborso delle tasse pagate.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera, in caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

In caso di fiere concomitanti, per oscillazione della ricorrenza, all'operatore è consentito presentarsi con l'atto di concessione e con copia dell'autorizzazione.

Articolo 27

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

Ai sensi della L.R. 9/1999, il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione decennale del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria

formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, da pubblicarsi sul BURT, tenendo conto delle seguenti priorità:

- a) Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera;
- b) Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
- c) Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese

I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 Gennaio, 30 Aprile, 31 Luglio e 31 Ottobre di ogni anno.

I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge seguendo lo schema allegato al presente Regolamento. La data di inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale.

I giorni di fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.

In conformità alla L.R. 9/99 la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera.

I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste al comma 1 agli operatori presenti.

Prima della pubblicazione del Bando Comunale, successivamente alla prima assegnazione dei posteggi, si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori della Fiera, concessionari di posteggio, per le miglorie, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera h) della L.R. 9/1999, sulla base delle priorità stabilite per l'assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di migloria.

Articolo 28

Posteggi riservati ai produttori agricoli

I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.

Articolo 29

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della L.R. 9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive.

A parità di anzianità di presenze Il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.

L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della L.R. 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 30

Revoca della concessione decennale di posteggio

1. In conformità alla L.R. 9/1999, la concessione del posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio.

Capo II - INDIVIDUAZIONE DELLE FIERE

Articolo 31

Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari, Date e giorni di svolgimento, Specializzazioni merceologiche

A) Fiera del 1°Martedì di Agosto – Fauglia Capoluogo

1. La Fiera associata al Patrono di " S. Lorenzo " si svolge di norma il **1° Martedì di Agosto** nel **Capoluogo** (tipologie merceologiche presenti varie);

2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

a) ubicazione: **Centro storico - Capoluogo**

b) superficie complessiva dell'area: **mq. 1.300**

c) superficie complessiva dei posteggi: **mq. 275** , di cui :

- Piazza del Comune n. 2 posteggi x mq. 25 = **mq. 50**
- Piazza del Mercato n. 2 posteggi x mq. 25 = **mq. 50**
- Piazza S. Lorenzo n. 7 posteggi x mq. 25 = **mq. 175**

d) numero totale posteggi: **n. 11** di cui:

- **n. 6** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)

- **n. 5** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extra-alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)

- **n. -----** riservati ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, let. c)

- **n.-----** riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, let. b)

B) Fiera del 3°Martedì di Ottobre – Fauglia Capoluogo

1. La Fiera si svolge di norma il 3° **Martedì di Ottobre** nel **Capoluogo** (tipologie merceologiche presenti varie);

2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

a) ubicazione: **Centro storico - Capoluogo**

b) superficie complessiva dell'area: **mq. 1.300**

c) superficie complessiva dei posteggi: **mq. 275**, di cui :

- Piazza del Comune n. 2 posteggi x mq. 25 = **mq. 50**
- Piazza del Mercato n. 2 posteggi x mq. 25 = **mq. 50**
- Piazza S. Lorenzo n. 7 posteggi x mq. 25 = **mq. 175**

d) numero totale posteggi: **n. 11** di cui:

- **n. 6** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)

- **n. 5** riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)

- n. ---- riservati ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, let. c)
- n. ---- riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, let. b)

C) Fiera del 13 Dicembre (S. Lucia) – Fraz. Di Luciana

1. La Fiera denominata di S. Lucia si svolge di norma il **13 Dicembre** nella **Frazione di Luciana** (tipologie merceologiche varie);

2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:

a) ubicazione: **Centro storico – Fraz. Di Luciana**

b) superficie complessiva dell'area: **mq. 200**

c) superficie complessiva dei posteggi: **mq. 125,00**

d) numero totale posteggi: **n. 5** di cui:

n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore alimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)

n. 2 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio per il settore extralimentare (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1)

n. ---- riservati ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, let. c)

n. ---- riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, let. b)

D) Norme comuni per le Fiere

1. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28 del D.Lgs. n. 114/1998.

2. Le caratteristiche delle fiere sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:

- l'ubicazione delle aree, la delimitazione dell'area di pertinenza e le superfici complessive;
- l'eventuale suddivisione in settori merceologici;

- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
- la destinazione dei singoli posteggi.

3. Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita:

Entro 2 ore dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da mezzi e nettezza.

4. E' ammessa, nell'ambito della fiera, la vendita di prodotti rientranti nelle specializzazioni merceologiche che di volta in volta saranno specificate in base al tema della fiera.

Articolo 32

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 25. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

TITOLO IV FIERE PROMOZIONALI

Capo I – NORME GENERALI

Articolo 33

Fiere Promozionali

1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.

2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese, purché non superino la misura massima del cinquanta per cento dei posteggi da assegnare.

3. Per esigenze eccezionali il Comune ha la facoltà, ai sensi della L.R. 9/1999, di indire Fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Sarà comunque obbligatorio, in tal caso, provvedere all'aggiornamento del piano entro la prima scadenza utile del 31 Gennaio successivo.

4. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria, in conformità all'articolo 12, comma 4, della L.R. 9/1999.

Articolo 34 **Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi**

Ai sensi della L.R. 9/1999, il Comune in cui ha sede la Fiera rilascia la concessione giornaliera del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:

- a) Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera;
- b) Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese;
- c) Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda,

I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all'albo del Comune e comunicati alle Associazioni di Categoria interessate, entro 90 giorni dallo svolgimento della Fiera. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge.

Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.

L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente

nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, sempre che presente.

Se l'assegnatario non può partecipare alla fiera per comprovati motivi documentati, avrà il diritto al rimborso delle tasse già pagate.

I giorni della fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.

In conformità alla Legge R. 9/1999, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa.

È ammessa nell'ambito della fiera la vendita di prodotti rientranti nelle specializzazioni merceologiche che di volta in volta saranno specificate in base al tema della fiera.

Articolo 35

Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

1. Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, il Comune, ai sensi della L.R. 9/1999, formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, purché le presenze siano state registrate da persone incaricate dal Comune, si terrà conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al REA.

Articolo 36

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della Legge R. 9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della Fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze, a parità di anzianità di presenze nella fiera Il Comune, in conformità alla L.R. 9/1999, comma 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della L.R. 9/1999 ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2. .

Capo II - INDIVIDUAZIONE DELLE FIERE PROMOZIONALI

Articolo 37

Fiere Promozionali: localizzazione, caratteristiche e orari, date e giorni di svolgimento - Specializzazioni merceologiche

1. La Fiera denominata **Maggiolata** si svolge nel mese di **Maggio** ,nel **Centro storico di Fauglia**
2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: **Centro storico di Fauglia**
 - b) superficie complessiva dell'area: **mq. 600,00**
 - c) superficie complessiva dei posteggi: **mq. 175**
 - d) numero totale posteggi: **n. 7** , di cui:
 - n ---- riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (L.R. 9/1999, art. 4, comma I);
 - n. 7** riservati ad altri soggetti iscritti al REA;
 - n.---- riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, let. b).
3. Ai posteggi riservati ai soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si accede con le autorizzazioni di cui all'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 114/1998.
4. Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
 - la destinazione dei singoli posteggi.
5. Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.
6. L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Articolo 38

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 25.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

TITOLO V POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 39

Posteggi fuori mercato

I posteggi fuori mercato sono individuati, ai sensi della L.R. 9/1999, art. 9, comma 1 e 2, in concomitanza con l'approvazione dei Piani Comunali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.

L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale di cui al presente Regolamento, nel rispetto delle seguenti priorità:

- a) Maggiore anzianità di frequenza del posteggio;
- b) Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
- c) Ordine cronologico di presentazione delle domande.

Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione si farà riferimento alla presenza dell'operatore, anche senza assegnazione di posteggio, purché documentata dall'Amministrazione Comunale, e poi all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

A parità di ordine di presentazione delle domande, al fine di attribuire nuove opportunità di lavoro e di innovare il comparto, si attribuirà priorità agli operatori più giovani di età inferiore ai 30 anni (si procederà al sorteggio).

Articolo 40

Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

Per effetto di quanto dispone l'art. 5 della L.R. 9/1999, il Comune in cui ha sede il posteggio rilascia la concessione decennale del posteggio stesso e la relativa autorizzazione tramite bando comunale.

I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 Gennaio, 30 Aprile, 31 Luglio e 31 Ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'articolo 5, comma 4, della Legge seguendo lo schema allegato al presente Regolamento.

Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.

Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all'assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.

Articolo 41

Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi.

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della L.R. 9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento dell'attività, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze, il Comune, in conformità alla L.R. 9/1999, comma 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 Dicembre 1993 n. 580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto

Articolo 42

Revoca della concessione decennale del posteggio

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'articolo 7 della L.R. 3 marzo 1999, n. 9.

Capo II - INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO

Articolo 43

Posteggi Fuori Mercato da attivare : Localizzazione, caratteristiche e orari

1. Lo svolgimento e l'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le caratteristiche dimensionali e posteggi, gli orari, sono le seguenti:

a) svolgimento dell'attività: **annuale**

b) cadenza : **settimanale**

c) giornata svolgimento: **Mercoledì**

d) ubicazione:

**n. 1 Posteggio nella Piazza *Di Paco* - Frazione di Acciaio;
n. 1 Posteggio nella Piazza Gotti Porcinari – Frazione di Valtriano;
n. 1 Posteggio nella Piazza Roma - Frazione di Luciana;**

e) superficie complessiva dei posteggi: **mq. 75**

f) totale posteggi. **n. 3** di cui:

n. 3 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (L.R. 9/1999, art. 4, comma 1);

n. ----- riservati ai produttori agricoli (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, let. c);

n. ----- riservati ai portatori di handicap (L.R. 9/1999, art. 5, comma 4, let. b).

g) Ai sensi della legge R. 22 luglio 1998 n. 38, gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco.

Articolo 44

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

L' area di svolgimento dell'attività, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 13.

Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

TITOLO VI COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 45

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. è consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. è fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 1 km.

Articolo 46

Zone vietate

L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:

- nelle seguenti strade:

Fauglia Capoluogo

1. Piazza Trento e Trieste (zona antistante il palazzo comunale);
2. Piazza S. Lorenzo (zona antistante la Chiesa) ;
3. Corso Repubblica ;
4. Intersezione Prov.le Colline di Lari e Prov.le Cucigliana – Lorenzana (Loc. Botteghino)

Valtriano

1. Intersezione tra via Valtriano e via Prov.le Colline Livornesi ;
2. Area antistante la Chiesa di Valtriano ;

Acciaiole

1. Intersezione tra il tratto ferroviario la Prov.le della Tora e via Val di Conella ;
2. Intersezione tra la Prov.le della Tora e via Valleregli ;

Luciana

1. Via S. Lucia (Area antistante la Chiesa di Luciana)

Inoltre nei casi in cui l'Amministrazione comunale, ai sensi della L.R. 9/1999, ravvisi incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

Articolo 47 Rappresentazione cartografica

Presso la Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Articolo 48 Determinazione degli orari

Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante è stabilito dal Sindaco, secondo l'articolo 11 del D.Lgs. n. 114/1998.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 49 Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del personale regolamento.

Articolo 50 Concessioni temporanee

Concessioni temporanee per l'esercizio esclusivamente nei seguenti casi:

- a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali sportive o di altra natura tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
- b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;

c) in relazione a determinate specializzazioni merceologiche affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

Il numero dei posteggi e, più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come le categorie merceologiche ammesse ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del comune.

Articolo 51

Validità delle presenze

Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 9/1999 tenuto conto dei successivi aggiornamenti.

Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci, in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati da apposita annotazione sull'autorizzazione.

Articolo 52

Produttori agricoli

Anche agli effetti della presente deliberazione si considerano del tutto equiparabili alle autorizzazioni di cui alla legge n. 59/1963, le denunce di inizio attività effettuate dai produttori agricoli ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e del D.P.R. n. 300/1992.

Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia equipararla alla data di rilascio dell'autorizzazione, purché trattasi di denuncia regolare.

Articolo 53

Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.

2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.

3. I posteggi dovranno essere comunque previsti nei piani per il commercio su aree pubbliche che verranno approvati dal consiglio Comunale

Articolo 54 Bandi Comunali

Il Bando Comunale per le Fiere e per i Mercati è redatto secondo sostanziale ed integrale del presente regolamento.

Articolo 55 Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 56 Sanzioni

In merito al sistema sanzionatorio inerente all'attività di commercio su aree pubbliche si fa riferimento alla normativa vigente.

Articolo 57 . Abrogazione precedenti disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Articolo 58 Allegati

Gli allegati al presente regolamento formano parte sostanziale ed integrante dello stesso.